



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO Direzione Generale - Ufficio III

L'AQUILA

Prot. n. 10453

L'Aquila, 01.09.2005

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i propri D.D.G. prot. n. 9293 del 19.07.2005 e n. 10327 del 25 agosto 2005 con i quali sono state approvate e pubblicate le graduatorie generali definitive di merito - relative al settore formativo della scuola primaria e secondaria di 1° grado ed al settore formativo della scuola secondaria di 2° grado - riguardanti gli aspiranti da ammettere al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti scolastici, indetto con D.D.G./MIUR del 22.11.2004;

RICHIAMATE le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali citate nel suddetto D.D.G. 19.07.2005;

ACCERTATO in seguito ad un controllo effettuato sulla situazione giuridica degli aspiranti e sulla base di segnalazioni pervenute, che alcuni dei medesimi alla data del 01.09.2005, risultano collocati – a qualsiasi titolo – in quiescenza;

CONSIDERATO che l'art. 29 del D.Leg.vo 30.03.2001, n. 165, che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici attraverso un corso concorso selettivo di formazione prevede “al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.....”;

TENUTO CONTO che l'art. 4 del suddetto D.D.G./MIUR 22.11.2004, che riproduce, ai fini dell'ammissione, le disposizioni di cui al citato art. 29 stabilisce: “al corso concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni....”;

CONSIDERATO che la combinazione delle norme di cui sopra non può che essere intesa nel senso di consentire l'ammissione alla procedura concorsuale in argomento solo a coloro che, a parte i requisiti di studio e di pregresso servizio, si trovino in costanza di rapporto di impiego con l'Amministrazione scolastica, trattandosi di un corso concorso interno all'Amministrazione, riservato quindi a docenti in servizio;

RILEVATO inoltre che nel momento in cui le medesime norme, nello stabilire i requisiti di ammissione al corso concorso, fanno riferimento al “personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali”, sanciscono conseguentemente l'impossibilità di annoverare fra tale personale quello che, per conclusione del proprio rapporto di impiego, ha perso la condizione imprescindibile di docente in servizio;



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO Direzione Generale - Ufficio III

L'AQUILA

RILEVATO peraltro che il citato art. 29 al comma 5, in riferimento al momento della nomina e dell'assegnazione della sede ai vincitori del corso concorso dispone “i vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l’attività docente”, con ciò confermando il principio della necessità della persistenza della correlazione tra mantenimento del rapporto di servizio e ammissibilità alla procedura concorsuale;

VISTA la nota prot. n. 633 del 26.05.2005 con la quale il MIUR, nel fornire indicazioni per lo svolgimento del concorso in parola, chiariva l’opportunità di evitare inadeguate sovrapposizioni di impegni concorsuali rispetto a quelli istituzionali di servizio degli aspiranti, facendo intendere quindi che questi ultimi dovessero sempre essere in costanza di rapporto di impiego con l’Amministrazione scolastica;

ATTESO che, per le motivazioni anzidette, occorre procedere, secondo il principio dell’autotutela, a depennare dalle graduatorie soprarichiamate coloro che sono stati collocati in quiescenza alla data del 1.09.2005;

ACCERTATI, sulla base degli atti d’ufficio e delle apposite indagini espletate, i nominativi degli interessati;

VISTO il penultimo capoverso del dispositivo del suddetto D.D.G. 19 luglio 2005;

D E C R E T A

sulla base di quanto precisato in premessa, ai D.D.G. dello scrivente prot. n. 9293 del 19.07.2005 e n. 10327 del 25 agosto 2005, sono apportate le seguenti variazioni:

art. 1) Dalla graduatoria generale definitiva di merito relativa al settore formativo 1 – Scuola di istruzione primaria e secondaria di 1° grado – sono depennati, dal prosieguo della procedura concorsuale in parola in quanto non più aventi titolo per intervenuto collocamento in quiescenza dal 1.09.2005, i seguenti aspiranti:

De Santis Claudio già collocato al posto n. 53 con punti 14,75;

art. 2) Dalla graduatoria generale definitiva di merito relativa al settore formativo 2 – Scuola di istruzione secondaria di 2° grado – sono depennati, dal prosieguo della procedura concorsuale in parola in quanto non più aventi titolo per intervenuto collocamento in quiescenza dal 1.09.2005, i seguenti aspiranti:

Ulacco Giuseppe	già collocato al posto n. 1 con punti 17,50;
Di Gregorio Antonio	già collocato al posto n. 35 con punti 14,45;
Ianni Elisabetta	già collocata al posto n. 124 con punti 12,35;



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Direzione Generale - Ufficio III

L'AQUILA

Art. 3) Per effetto di quanto sopra sono ammessi alla procedura concorsuale in parola i seguenti aspiranti collocati nella relativa graduatoria in posizione utile, per la surroga dei docenti esclusi:

1° Settore formativo: nessun candidato, tenuto conto del numero di quelli già ammessi rispetto al totale previsto (art. 10, comma 3 del bando;

2° settore formativo: Prof. Cianciosi Paola Silvana posto n. 78 con punti 13,20;

Prof. Bocchia Giuliano posto n. 79 con punti 13,20.

Il presente provvedimento che modifica ed integra i precedenti n. 9293 del 19/07/2005, e n. 10327 del 25/8/2005, è definitivo ed è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Nino Santilli

- Ai Dirigenti Scolastici della Regione Abruzzo
 - Ai Centri Servizi Amministrativi
 - Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola
 - Alla ANP
 - Al MIUR
 - Agli Interessati
 - All’Albo